

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

Sentiero ciclo-pedonale dell'Arno – Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Progetto Definitivo, contestuale adozione della variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 – Presa d'atto mancata presentazioni osservazioni e acquisizione del parere positivo del Genio Civile competente per territorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 34 della LR 65/2014 “*Norme per il governo del territorio*” e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 del DLgs 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 “*Espropriazione per pubblica utilità*” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 9 della LR 30/2005 “*Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 54 del 20 settembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale di Rignano sull'Arno ha adottato, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014, la variante al Piano Operativo vigente contestualmente all'approvazione del Progetto definitivo denominato “*Realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno*”, ai sensi dell'art. 27 DLGS 50/2016, dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 apponendo il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli art. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 9 della L.R. n. 30/2005 in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

AVVISA CHE

- la suddetta deliberazione n. 54/2022 comprensiva dei relativi allegati amministrativi e tecnici propri della Variante urbanistica e del Progetto definitivo è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze il 23 settembre 2022 con nota protocollo n. 15802;

- l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T n. 39, parte II, del 28 settembre 2022;

- copia della deliberazione e di tutti gli atti allegati sono stati depositati per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione presso la segreteria comunale e sono stati resi liberamente consultabili presso il Settore Gestione del Territorio, Piazza della Repubblica 1, negli orari d'ufficio ovvero per via telematica sul sito web del Comune di Rignano sull'Arno al seguente link: www.comunerignano.it/ftransfer/pistaciclabile.zip;

- nel termine dei 30 giorni di cui sopra non sono state presentate osservazioni;

- sempre nel termine degli stessi 30 giorni è pervenuto, in forma di contributo quale nota procedurale, la lettera del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica di Regione Toscana il 27 ottobre 2022 con nota protocollo n. 17875, il quale dopo aver rammentato in merito all'applicabilità in seno al presente procedimento, dell'art. 6 della LR 10/2010 recante “*Casi di esclusione*” dalla procedura VAS, comma 1 bis che “... per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti [...] a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere” conclude che “... per la Variante in oggetto non sembra rilevarsi l'applicazione di una legge specifica, statale o regionale per la quale sia da ritenersi escluso il procedimento di VAS”;

- in merito al suddetto contributo è stato chiesto, dal R.U.P. del Comune di Rignano sull'Arno, il parere all'Autorità Competente in materia di VAS (Città Metropolitana di Firenze) il 28 ottobre 2022 con nota protocollo n. 17897 e che la medesima Autorità, rispondendo il 2 novembre 2022, nota protocollo n. 18075, facendo “... presente che il riferimento normativo che richiama l'esclusione da VAS ex art 6 comma 1 bis delle LR 10/2010 non è tanto, o soltanto, l'art. 34 della L.R. 65, bensì il Testo Unico sugli espropri DPR 327-2001 che nella Sezione II (Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo di un'opera di pubblica utilità) art 19 (approvazione del progetto) al comma 2 disciplina quanto segue: L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. L'applicazione di tale comma contenuto in un Testo Unico costituisce ... il verificarsi di quanto contenuto all'art. 6 comma 1bis della L.R. 10/2010 (... provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ...) ...” ritiene “... che il Comune di Rignano sull'Arno abbia operato correttamente”;